



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile - oggettiva incompatibilità tra i fatti storici a fondamento delle due decisioni

Descrizione

La revisione costituisce il rimedio che l'ordinamento processuale appresta per porre soluzione allo iato emergente fra verità processuale e verità storica quanto all'accertamento del fatto, messo a nudo da elementi sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili deve essere inteso con riferimento all'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 11/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 21/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di secondo grado che dichiarava l'inammissibilità per tardività del reclamo non recasse alcun accertamento del fatto, in senso proprio, ma un mero giudicato formale e non un giudicato sostanziale, non comportando alcun accertamento del merito né alcun accertamento del fatto oggetto della domanda).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 005/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. b), CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2025 (A.S.D. Union Gorla Calcio-Sig. Paolo Luca Bovio)